**Medaglia d'onore per lunga navigazione**

**D.P.R. 22 marzo 1954, n. 586 (1).**

Nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione.

**1.** La medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di cui al decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127 (2), è di 1° grado (d'oro), di 2° grado (d'argento) e di 3° grado (di bronzo) ed è conforme al modello annesso al resente decreto, vistato dal Ministro per la difesa.

Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo.
La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

 **2.** La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Marina militare ed a quelli del Corpo della guardia di finanza nonché agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto, rispettivamente, su navi in armamento od in riserva, su unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero delle finanze, su navi mercantili nazionali, venti anni di navigazione per la medaglia di primo grado, quindici anni per la medaglia di secondo grado e dieci anni per la medaglia di terzo grado.

Per le unità del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto ad esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento (2/a).

La medaglia d'onore per lunga navigazione può essere concessa anche "alla memoria".

Le insegne e i brevetti delle medaglie concesse alla memoria sono attribuite alla vedova nei confronti ella quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purché conservi lo stato di vedovanza; ad al maggiore degli orfani; o, in mancanza dell'una e degli altri, al padre ovvero alla madre ovvero al maggiore dei fratelli.
Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti sono attribuiti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile o al comando generale della guardia di finanza, a seconda che trattisi di deceduto già militare della Marina militare o iscritto nelle matricole della gente di mare o militare del Corpo della guardia di finanza (2/a).

**La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri per la difesa, per le finanze e per la marina mercantile, a seconda che si tratti di militari di Marina, di militari del Corpo della guardia di finanza oppure di iscritti nelle matricole della gente di mare**.

**La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore (3).**

**3.** I periodi di navigazione previsti nell'articolo precedente sono computati:

a) per i militari della Marina militare dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle navi armate;

b) per i militari del Corpo della guardia di finanza dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero delle finanze (4);

c) per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal giorno in cui essi cominciarono effettivamente a navigare a bordo di unità munite di carte di bordo.

Agli effetti del conseguimento della medaglia sono computate per i militari della Marina militare la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su navi armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato e per i militari della Guardia di finanza la navigazione da essi eventualmente compiuta sia su navi della Marina militare sia su navi mercantili nazionali.

**4.** Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati, i militari della Marina militare e del Corpo della guardia di finanza nonché gli iscritti nelle matricole della gente di mare che siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, né avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a quando duri la incapacità da essa dipendente.

Non possono, infine, ottenere la medaglia di onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, coloro che per fatto debitamente accertato abbiano mancato all'onore.

(Si omette l'allegato)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1954, n. 180.
(2/a) Comma così sostituito dal D.P.R. 26 settembre 1973, n. 966 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1974, n. 34).
(2/a) Comma così sostituito dal D.P.R. 26 settembre 1973, n. 966 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1974, n. 34).
(3) Vedi il D.P.R. 27 ottobre 1969, n. 1163
(4) Lettera così sostituita dal D.P.R. 26 settembre 1973, n. 966 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1974, n.34).